



Città di Luni

ORIGINALE

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 4 del 28 febbraio 2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00, in Luni, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'appello risultano:

PAMPANA GIOVANNI	P	PALLADINO ORSOLA	P
SILVESTRI ALESSANDRO	P	BELLETTI GIANNI	A
ANDREANI TARCISIO	P	ANDREANI PAOLO	P
BARUZZO CAROLA	P	FINI DONATELLA	A
MORETTI BARBARA	P	FANTINI ANDREA	P
BURSI ANDREA	P	MORI DOMENICO	P
BARION IRENE	A		

Risultano presenti gli Assessori Esterni: Mariangela Manuguerra, Federico Sebastiani.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Laura CASTAGNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Comunale, Giovanni PAMPANA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

Il Presidente del Consiglio Comunale

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI (non è il caso del Comune di Luni), con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento: rilevato che il Comune di Luni è esentato da tale imposta;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della

stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato adottato il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti . Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Base	Massima	Minima	Tipo di imponibile
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,25%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	Beni merce (esenti dal 2022)
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo D
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 sarà la seguente:

Tipo di imponibile	aliquota
Abitazione principale di lusso	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Beni merce	esenti
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo D	1,06%
Altri immobili	1,06%

VISTO il regolamento comunale per l'Imposta Municipale del Comune di Luni in vigore dal 01.01.2020, approvato con deliberazione di C.c. n. 14 del 24.06.2020;

RILEVATO che si rimanda al suddetto regolamento per:

- i casi di riduzione della base imponibile, articolo 6
- esenzione dei terreni agricoli, articolo 9
- esenzioni del tributo, articolo 11

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2021

- è confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato,
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato,
- il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011;

- per gli immobili a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09.12.1998, l'imposta IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. Va ricordato che l'art. 1, comma 2, del D.M. 14,07,2004 ha stabilito che "per i comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 si fa riferimento all'Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione". In caso di locazione a canone concordato è necessario compilare la Dichiarazione IMU.

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24.06.2020 si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di

tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai responsabili di servizio spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

UDITI gli interventi dell'Assessore Moretti, del Consigliere Andreani Paolo, del Sindaco Silvestri

Con voti favorevoli n 7, n 1 contrario (Palladino), 2 astenuti (Andreani Paolo e Pampana), esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990;

2) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare con decorrenza 01.01.2022:

Tipo di imponibile	aliquota
Abitazione principale di lusso	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Beni merce	esenti
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo D	1,06%
Altri immobili	1,06%

3) DI DARE ATTO che nell'anno 2022:

- è confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato,
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato,
- il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011;

- per gli immobili a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09.12.1998, l'imposta IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. Va ricordato che l'art. 1, comma 2, del D.M. 14,07,2004 ha stabilito che "per i comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 si fa riferimento all'Accordo vigente nel

Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione”. In caso di locazione a canone concordato è necessario compilare la Dichiarazione IMU.

4) DI RINVIARE al regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 24.06.2020 per:

- i casi di riduzione della base imponibile, articolo 6
- esenzione dei terreni agricoli, articolo 9
- esenzioni del tributo, articolo 11

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

E, vista l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione: con voti 9 favorevoli e 1 astenuto (Andreani Paolo), esito accertato e proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale dichiara il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI LUNI

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

VISTO:

. la richiesta pervenuta con cui si chiede parere – ex art. 239, c. 1 D. Lgs. 267/2000

. lo Statuto Comunale

l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267

l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165

il Regolamento per l'Imposta Municipale del Comune di Luni in vigore dal 01.01.2020, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24.06.2020

l'art. 1, c. da 739 a 783, Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.02.2020

l'art. 1, c. 2, del D.M. 14.07.2004

la Legge n. 431 del 09.12.1998, in particolare art. 2, c. 3

la Legge 27.07.2000 n. 212

norme sulla cui base le aliquote applicabili sono le seguenti:

Base Massima Minima Tipo di imponibile

0,50% 0,60% 0,00% Abitazione principale di lusso

0,10% 0,25% 0,00% Fabbricati rurali strumentali

0,10% 0,25% 0,00% Beni merce (esenti dal 2022)

0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo D

0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili

che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 viene prevista nella proposta di Delibera come segue:

Tipo di imponibile aliquota

Abitazione principale di lusso 0,60%

Fabbricati rurali strumentali 0,1%

Beni merce esenti

Terreni agricoli esenti

Fabbricati gruppo D 1,06%

Altri immobili 1,06%

con conferma della riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, subordinatamente alle altre condizioni di legge mentre per gli immobili a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09.12.1998, l'imposta è ridotta al 75% e si fa infine rinvio al Regolamento per i casi di riduzione della base imponibile ex articolo 6, l' esenzione dei terreni agricoli ex articolo 9 e le esenzioni del tributo ex articolo 11

che la proposta di Deliberazione, ove approvata, sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità di legge, atto conferente efficacia alla medesima


che l'Atto verrà dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° c. D. Lgs. n. 267/2000.

il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, emesso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

nella propria funzione di controllo e di indirizzo ex art. 239, c. 1, D. Lgs. 267/2000 e al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale

esprime parere favorevole circa la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile in ordine alla proposta di Deliberazione in esame

Luni, 22 02 2022



COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 22.02.2022

IL CAPO SERVIZIO

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 22.02.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 28/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giovanni PAMPANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Laura CASTAGNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
